



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

P.zza della Repubblica – tel. 050 513711- 714 fax 050 513807

tribunale.pisa@giustizia.it

LA PRESIDENTE

Visto il DL 8 marzo 2020 n. 11;

viste le linee guida emanate dal CSM in data 6 marzo 2020;

sentiti la Presidente della Corte d'Appello, il Consiglio dell'Ordine ed i giudici dell'ufficio;
rilevato che il DL citato prevede l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus all'interno dell'istituzione giudiziaria;

ritenuto che tali misure devono essere attuate, nei limiti della discrezionalità riconosciuta ai dirigenti degli uffici giudiziari e ai singoli giudici, operando un bilanciamento tra tutela della salute – come bene del singolo e della collettività – e tutela dei diritti umani processuali e sostanziali;

rilevato che:

- il DL prevede due periodi di intervento, da oggi al 22 marzo 2020 e dal 23 marzo al 31 maggio 2020
- per il primo periodo è prevista una sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria (art. 1) con alcune eccezioni, al fine di consentire l'adozione delle misure organizzative “necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie” fornite dalle autorità a ciò competenti;
- detta sospensione si concretizza nel rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- le eccezioni sono indicate all'art. 2, co 2 lett g);

ritenuto, pertanto, **QUANTO AI PROCESSI PENALI**, che devono essere rinviate a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze penali GIP/GUP e dibattimentali del tribunale e del giudice di pace ad eccezione delle seguenti

- a. le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- b. le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.
- c. le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (REMS).
- d. Le udienze, ove vi sia espressa richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori:
 - nei procedimenti a carico di persone detenute (ivi compresi gli incidenti di esecuzione penale aventi ad oggetto la rideterminazione della pena, con incidenza

sulla libertà personale), salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

- nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza non detentive;
- nei procedimenti in cui è stato disposto l'espletamento di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. nei casi in cui vi sia anche dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio,

ritenuto che per i provvedimenti di rinvio e l'individuazione delle nuove udienze devono essere delegati i giudici assegnatari sotto il coordinamento del Presidente di Sezione e del Coordinatore GIP/GUP;

ritenuto che, ai fini dell'individuazione dei processi di cui al punto d) che non possono essere rinviati, è opportuna una interlocuzione preventiva col difensore al fine di accertare la volontà di procedere e eventualmente revocare gli ordini di traduzione;

ritenuto, **QUANTO AI PROCESSI CIVILI**, che devono essere rinviate a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze del tribunale e del giudice di pace ad eccezione di quelle fissate:

1. nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
2. nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
3. nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei casi di indifferibilità assoluta;
4. nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamento sanitario obbligatorio);
5. nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza);
6. nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
7. nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
8. nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
9. tutte quelle per cui il giudice ritiene, d'ufficio o su istanza di parte, sussistenti ragioni di urgenza potendo la ritardata trattazione produrre grave pregiudizio alle parti

ritenuto che le dichiarazioni di urgenza devono essere delegate, anche per i casi di nuova iscrizione, tenuto conto delle modalità automatiche tramite SICID delle assegnazioni;

ritenuto di dover indicare, per l'esercizio della delega di cui al punto che precede, che devono essere considerate con particolare attenzione le cause che involgono diritti fondamentali dei minori e obbligazioni di mantenimento nascenti dal matrimonio o dal rapporto di filiazione nonché le cause di licenziamento e trasferimento dei lavoratori;

ritenuto, per quanto concerne i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno che, salvo emergano situazioni di conflitto tra i familiari, deve essere privilegiata la nomina di

amministratore provvisorio con rinvio dell'audizione degli amministrandi se in condizione di vulnerabilità per età o malattia;

ritenuto quanto alle udienze di sfratto – in cui la data dell'udienza è fissata dal ricorrente generalmente alle ore 9.00 – che le stesse siano ricalendarizzate con fissazione di orario per ogni procedimento comunicato tramite PCT ai ricorrenti e tramite affissione all'ingresso del tribunale e fuori dall'aula di udienza per i resistenti, ciò al fine di evitare affollamenti contrastanti con le esigenze sanitarie;

ritenuto quanto alle udienze di trattazione ordinaria dei vari giudici, che le stesse devono essere ricalendarizzate non in unico giorno, come adesso, ma in giorni diversi della settimana in modo da evitarsi sovraffollamento difficilmente gestibile nei corridoi, mandando a tal fine il Presidente di Sezione perché individui, in raccordo con i colleghi, gli accoppiamenti giudice-giorno;

PQM

Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali del tribunale e del giudice di pace dibattimentali e GIP/GUP fissate da oggi al 22 marzo 2020 con le eccezioni indicate in motivazione;

Delega i giudici penali a disporre i rinvii sotto il coordinamento del Presidente di Sezione e del Coordinatore GIP/GUP e in raccordo con la cancelleria;

Manda la Presidente della Sezione Penale per la predisposizione di modulistica per l'accertamento della volontà di procedere nei casi sub d) di cui alla parte motiva;

Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze civili del tribunale e del giudice di pace fissate da oggi al 22 marzo 2020 con le eccezioni indicate in motivazione;

Delega i giudici civili a disporre i rinvii sotto il coordinamento del Presidente di Sezione FF e in raccordo con la cancelleria, utilizzando a tal fine il PCT, e tenendo conto delle direttive di cui alla parte motiva quanto ai procedimenti di AdS, alle udienze di trattazione e alle udienze di sfratto;

Delega i giudici civili assegnatari dei procedimenti di nuova iscrizione alla dichiarazione di urgenza secondo i criteri individuati in parte motiva;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del tribunale, affisso all'ingresso del tribunale e degli uffici del giudice di pace, comunicato al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine, ai giudici professionali e onorari e alle cancellerie.

Pisa, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Maria Giuliana Civimmi

